

MANUALE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEI FONDI PENSIONE

Chiarimenti operativi

Versione attuale: 23 aprile 2015
Versione precedente: 20 marzo 2015

Premessa

Nella fase antecedente all'avvio del nuovo sistema di segnalazioni statistiche e di vigilanza sono giunti all'attenzione della COVIP alcuni quesiti e/o richieste di chiarimento in merito a quanto previsto negli schemi e nelle istruzioni riportati nel "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione", emanato dalla COVIP con circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013 (aggiornamento settembre 2014, circolare n. 5879 del 18 settembre 2014), di seguito Manuale.

In alcuni casi le richieste e i quesiti ricevuti comportano l'esigenza di apportare alcuni aggiustamenti marginali al Manuale.

Con questo documento viene data evidenza alle risposte relative ai quesiti, alle richieste di chiarimento maggiormente rilevanti e, laddove necessario, alle variazioni che verranno apportate al Manuale, ivi comprese quelle relative ad eventuali refusi che nel frattempo sono giunti ad evidenza.

Il documento viene aggiornato ogni qual volta si renda necessario fornire ulteriori chiarimenti operativi di carattere generale a seguito di richieste e/o quesiti pervenuti alla Commissione. Gli aggiornamenti rispetto alla versione precedente sono evidenziati in grigio chiaro.

Si ha intenzione di procedere a un aggiornamento complessivo del Manuale in una fase di operatività più avanzata; in tale occasione verranno apportate le variazioni e/o integrazioni anticipate in questo documento.

Titolo I – SEGNALAZIONI PERIODICHE

➤ Con riferimento alla *Tav. I.5 – Valuta e strumenti finanziari derivati*, si precisa che la nota 1 non si applica alla voce "C0016700 – Attività detenute a fronte di contratti derivati a livello di comparto", contrariamente a quanto riportato per mero errore negli schemi.

➤ Con riferimento alla compilazione della *Tav. I.6 – OICR*, a seguito di alcuni quesiti pervenuti, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda gli OICVM rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, si conferma che le informazioni sulla composizione del portafoglio dei suddetti OICR da utilizzare per la compilazione della tavola sono quelle alla data di riferimento della segnalazione.

Per quanto riguarda gli OICR diversi dagli OICVM rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, considerando le peculiarità che caratterizzano tali strumenti anche in termini di reportistica e nel prendere atto di alcune possibili difficoltà nel reperire le informazioni nei tempi richiesti, si reputa che i fondi pensione possano utilizzare le informazioni sulla composizione del portafoglio disponibili alle date del 31/12 e al 30/6 per stimare la composizione del portafoglio dei suddetti OICR alle date di riferimento della segnalazione.

Al fine di rispettare le scadenze previste, per la compilazione della parte relativa agli OICR non armonizzati i fondi pensione possono quindi far riferimento a:

- i dati della composizione dell'OICR al 31/12 per stimare le informazioni necessarie alla compilazione della tavola del 1^a e del 2^a trimestre dell'anno successivo;
- i dati della composizione dell'OICR al 30/6 per stimare le informazioni necessarie alla compilazione della tavola del 3^a e del 4^a trimestre dell'anno in corso.

Le consistenze degli OICR da prendere in considerazione per la compilazione della tavola sono comunque quelle alla data di riferimento della segnalazione.

➤ Con riferimento alla *Tav. I.6 – OICR*, sono stati inoltre richiesti chiarimenti su come applicare il principio del *look through* nel caso di investimenti in OICR che a loro volta investono in altri OICR. Al riguardo, coerentemente con l'impostazione della tavola, che prevede che la stessa debba essere obbligatoriamente compilata qualora l'investimento in OICR sia superiore, nel complesso, al 10% del patrimonio del comparto, si ritiene che il *look through* sugli OICR debba essere effettuato fino al livello **per il** quale il fondo pensione è in grado di conoscere le informazioni della composizione di almeno il 90% del patrimonio del comparto.

Si riportano di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi applicativi.

Se il patrimonio di un comparto è investito per l'80% in OICR e per il 20% in titoli di debito e capitale, sarà necessario effettuare un *look through* di livello superiore al 1^a se gli OICR a loro volta investono in altri OICR per oltre il 12,5% del proprio patrimonio.

Quest'ultima percentuale è così calcolata: la composizione del 20% del patrimonio del comparto è nota in quanto si tratta di investimenti in titoli diversi dagli OICR; per conoscere la composizione di almeno il 70% del patrimonio (calcolato come 90% - 20%), dato che l'investimento in OICR è pari all'80%, sarà necessario conoscere la composizione di almeno l'87,5% del portafoglio degli OICR detenuti (infatti $70\%/80\% = 87,50\%$). Di conseguenza, è necessario ricorrere al *look through* di livello superiore al 1^a solo se gli OICR detenuti investono più del 12,5% ($=100\% - 87,5\%$) in altri OICR.

Analogamente, se il patrimonio di un comparto è investito per:

- il 50% in OICR e il 50% in titoli di debito e capitale, sarà necessario effettuare un *look through* di livello superiore al 1^a se gli OICR a loro volta investono in altri OICR per oltre il 20% del proprio patrimonio;
- l'11% in OICR e l' 89% in titoli di debito e capitale, sarà necessario effettuare un *look through* di livello superiore al 1^a se gli OICR a loro volta investono in altri OICR per oltre il 91% del proprio patrimonio.

- Con riferimento alla Tav. I.8 – Pensioni in erogazione si è posto il caso di come attribuire, in un fondo pensione articolato in più sezioni dedicate alla fase di erogazione, le informazioni richieste nella tavola alla sezione di pertinenza. A tal fine si rende necessario rilevare anche la variabile di classificazione “*Codice sezione*”. La tavola si intende pertanto integrata con la richiesta della suddetta variabile.

La sezione o le sezioni a cui fare riferimento sono quelle dedicate alla fase di erogazione che devono essere censite nell'ambito delle informazioni strutturali (riga “R2000055 – Sezioni diverse da linee di investimento. Caratteristiche” della Tav. II.5 – Comparti. Caratteristiche).

- Con riferimento alla Tav. I.9 – Informazioni sugli oneri si è posto il caso di come segnalare gli oneri relativi al Responsabile (per i fondi pensione aperti e per i PIP) e all'Organismo di Sorveglianza (per i fondi pensione aperti). A tal fine il dominio “D0015 – Tipologia di spese indirettamente a carico dell'aderente” associato alla variabile “*Tipologia di spese indirettamente a carico dell'aderente*”, rilevata con riferimento alla voce “C0020100 – Spese indirettamente a carico degli aderenti”, è da intendersi integrato con i seguenti elementi:

003 – Altri oneri a carico della forma pensionistica: Responsabile del fondo

004 – Altri oneri a carico della forma pensionistica: Organismo di sorveglianza

005 – Altri oneri a carico della forma pensionistica

La voce “C0020100 – Spese indirettamente a carico degli aderenti” è richiesta con riferimento ai fondi pensione aperti e ai PIP.

Ciò premesso, con riferimento alla Tav. I.9 – Informazioni sugli oneri, si conferma che la voce “C0020308 – Oneri di gestione amministrativa: Responsabile del fondo” è richiesta unicamente con riferimento ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione preesistenti (autonomi e interni).

- Con riferimento alla Tav. I.12 – Redditività dei fondi pensione preesistenti e delle gestioni di Ramo I dei PIP è stato evidenziato un refuso nel documento sulle “Modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati” (pag. 25): il tipo di dato della variabile MISURA non è “Numero intero (massimo 15 cifre)” ma “Percentuale con due decimali (XXXYY senza indicare la virgola)”.

- Con riferimento alla Tav. I.14 – Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica nelle righe “R1000001 – Titoli di capitale con codice ISIN”, “R1000002 – Titoli di capitale senza codice ISIN”, “R1000003 – Titoli di debito con codice ISIN” e “R1000004 – Titoli di debito senza codice ISIN” è richiesto di indicare per ogni singolo strumento finanziario nelle variabili “V1000014 – Rapporti di controllo: primo tipo” e “V1000016 – Rapporti di controllo: secondo tipo” (associate rispettivamente ai domini “D0036 - Rapporti di controllo: primo tipo” e “D0037 - Rapporti di controllo: secondo tipo”), se si tratta di:

a) azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati;

b) strumenti finanziari emessi dal soggetto tenuto alla contribuzione.

Tale richiesta fa riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 13, del Decreto lgs. 252 del 5 dicembre 2005, rispettivamente alle lett. b) e c).

Si rileva tuttavia che un fondo pensione, nell'aver impostato il controllo dei limiti in via più generale con riferimento al principio di concentrazione di cui all'art. 5, comma 2 del DM 166 del 2 settembre 2014 (nuovo Decreto sugli investimenti), potrebbe trovarsi nella situazione di non avere la necessità di conoscere le informazioni sul singolo titolo relative al limite di cui all'art. 6, comma 13, lett. c) del Decreto lgs. 252 del 5 dicembre 2005. In tale caso specifico si ritiene pertanto che il fondo pensione possa non compilare la variabile “V1000016 – Rapporti di controllo: secondo tipo”.

- Con riferimento alla Tav. I.14 – Portafoglio titoli e OICR. Anagrafica nelle righe “R1000005 – OICR con codice SIOTEC” e “R1000006 – OICR senza codice SIOTEC” e la variabile di classificazione “V0000015 – Codice SIOTEC” associata al dominio “D0205 – Codice SIOTEC” il codice da prendere a riferimento è quello assegnato dalla Banca d'Italia per i fondi/comparti riportati nell’“Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)”. Nella versione attuale del suddetto Elenco, disponibile sul sito della Banca d'Italia, sezione Albi ed elenchi di vigilanza, la variabile assume la denominazione “Codice” e non più “Codice SIOTEC” come nella versione precedente.
- Con riferimento alla Tav. I.21 – Polizze. Versamenti, rimborsi e consistenze finali, voce “V1000141 – Rendimento retrocesso”, qualora l’informazione non risulti disponibile entro i termini previsti per la trasmissione della segnalazione è comunque consentito riportare un valore provvisorio o una stima attendibile.
- Nell’ambito delle informazioni richieste per singolo iscritto e pensionato, è stato evidenziato che la richiesta del CAP della città capoluogo di provincia dove l’iscritto o il pensionato risiede determinava dei problemi applicativi. In luogo del CAP (dominio “D0202 – CAP”) viene quindi richiesta la sigla della provincia di residenza (dominio “PROV - Provincia”). La modifica interessa la variabile “V1000194 – Provincia di residenza” rilevata nella riga “R1000110 – Dati anagrafici dell’iscritto” della Tav. I.26 – Informazioni per singolo iscritto. Anagrafica e situazione personale e lavorativa e nella riga “R1000150 – Dati anagrafici del pensionato” della Tav. I.29 – Informazioni per singolo pensionato. Anagrafica e dati sulla rendita.
- Gli elementi del dominio “PROV – Provincia” sono costituiti dalle sigle automobilistiche di provincia italiane; in caso di stato estero il dominio prevede i seguenti ulteriori elementi: Z1 per identificare i paesi dell’Area Euro, Z2 per identificare i paesi dell’Unione Europea diversi da quelli dell’Area Euro, Z3 per identificare i paesi diversi da quelli dell’Unione Europea.
Sono inoltre associate al dominio “PROV – Provincia” le seguenti variabili:
 - “V1000150 – Provincia immobile”, riga “R1000070 – Immobili” della Tav. I.22 – Immobili. Anagrafica
 - “V2000033 – Provincia”, riga “R2000010 – Forma pensionistica. Recapiti” della Tav. II.1 – Forma pensionistica. Caratteristiche
- Con riferimento alle informazioni richieste per singolo iscritto si fa presente che in generale le stesse derivano da quanto viene annualmente comunicato all’aderente per il tramite della cosiddetta “Comunicazione periodica”. Tale ultimo adempimento riguarda le forme pensionistiche complementari che gestiscono regimi a contribuzione definita. Con riferimento alle forme pensionistiche che gestiscono regimi diversi dalla contribuzione definita (prestazione definita) le informazioni richieste per singolo iscritto devono essere fornite compatibilmente con quanto previsto dal regime in essere.

Titolo II – INFORMAZIONI STRUTTURALI

- Con riferimento all’articolazione in sezioni delle forme di previdenza complementare è previsto anche per le forme pensionistiche di nuova istituzione l’indicazione di una apposita sezione dedicata alla fase di erogazione. In questo caso le caratteristiche della sezione dedicata alla fase di erogazione devono essere segnalate nella riga “R2000055 – Sezioni diverse da linee di investimento. Caratteristiche” della Tav. II.5 – Comparti. Caratteristiche.
- Nel caso di una sezione dedicata alla fase di accumulo articolata in più linee di investimento, si ricorda che è necessario compilare con riferimento alla Tav. II.5 – Comparti. Caratteristiche sia la riga “R2000060 – Sezioni articolate in linee di investimento. Caratteristiche”, sia per ciascuna linea di investimento prevista le righe “R2000065 – Linee di investimento. Caratteristiche”, “R2000075 – Linee di investimento. Garanzie”, “R2000080 – Linee di investimento. Commissioni”, “R2000085 – Linee di investimento. Valorizzazione della quota”. Inoltre nel caso di fondi pensione aperti per ciascuna linea di investimento articolata in una o più classi di quota, è necessario compilare per ciascuna di esse le righe “R2000090 – Classi di quota. Caratteristiche”, “R2000095 – Classi di quota. Commissioni”, “R2000100 – Classi di quota. Valorizzazione della quota”.

➤ Nella *Tav. II.8 – Mandati di gestione. Caratteristiche*:

- con riferimento alla riga “R2000125 – Mandati di gestione. Caratteristiche”,
 - al fine di consentire l’individuazione univoca dell’Albo, dell’Elenco o del Registro di riferimento nella variabile “V2000312 – Numero di iscrizione al registro dell’Autorità di vigilanza italiana competente” andrà indicata, oltre al numero di iscrizione, anche la denominazione dell’Albo, Elenco o Registro;
 - nella variabile “V2000297 – Data di stipula” va fatto riferimento alla data di decorrenza della convenzione o dell’ultimo rinnovo o proroga della stessa. Il nome della variabile viene di conseguenza modificato in “V2000297 – Data di decorrenza”.
- con riferimento alla riga “R2000135 – Mandati di gestione. Commissioni”,
 - la variabile “V2000318 – Commissione di gestione annua - scaglione” dovrà assumere il valore massimo (9999999999999999):
 - ✓ nel caso in cui non siano previste commissioni di gestione differenziate per scaglioni di patrimonio gestito (scaglione unico);
 - ✓ per indicare l’importo massimo corrispondente all’ultimo scaglione di patrimonio gestito.
 - è stato evidenziato un refuso nel documento sulle “Modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati” (pag. 55): il tipo di dato della variabile COMM_GEST_ANNUA_SC (Commissione di gestione annua – scaglione) non è “Percentuale con due decimali (XXXYY senza indicare la virgola)” ma “Numero intero (massimo 15 cifre)”.

TAVOLE DI DOMINIO

- Per indicare, come tipologia di società che gestisce le risorse del fondo pensione, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, è possibile ricorrere all’elemento con codice “004” del dominio “D0062 – Tipologia di società”, indicato come “004 – SIM” nel Manuale e ora ridefinito come “004 – Impresa di investimento”.
- Per indicare, come tipologia di società che ha istituito al proprio interno delle forme di previdenza complementare, le società diverse da imprese finanziarie è stato inserito nel dominio “D0062 – Tipologia di società” un nuovo elemento “005 – Altro”. Tale casistica si applica ad un limitato numero di fondi pensione preesistenti interni e a casi particolari di fondi pensione negoziali.
- Per quanto riguarda il dominio “D0203 – Valuta: codice ISO”, si segnala che l’elenco dei codici ISO relativo alle Valute è disponibile al seguente link:
<http://anagrafetitoli.bancaditalia.it/anagrafetitoli/download.do?lingua=it&to=valute>
- Per quanto riguarda il dominio “D0204 – Paese: codice UIC”, si evidenzia che nell’ottica di utilizzare lo stesso standard di codifica previsto per le valute, si è ritenuto di far riferimento anche in questo caso alla codifica ISO. Il nome del dominio è quindi da intendersi modificato in “D0204 – Paese: codice ISO”. Si segnala che l’elenco dei codici ISO relativo ai Paesi è disponibile al seguente link:
<http://anagrafetitoli.bancaditalia.it/anagrafetitoli/download.do?lingua=it&to=paesi>
- Con riferimento alla variabile “V000006 – Codice GS/FI/OICR” si precisa che il numero di iscrizione all’Albo imprese tenuto dall’IVASS (N. Albo IVASS dell’impresa di assicurazione) va considerato, nella costruzione del codice, senza il punto di separazione.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

➤ Rappresentazione dei dati pari a zero

Le istruzioni tecniche già specificano che, salvo ove non sia diversamente previsto, le osservazioni che assumono valore 0, valore NULL o che sono relative ad un fenomeno inesistente non devono essere segnalate, quindi il relativo cubo non deve essere riportato nel file XML.

Tale convenzione vale anche per il caricamento delle voci nell'ambiente di data-entry.

Ciò in quanto il sistema INFOSAT-COVIP per la raccolta dei dati è caratterizzato da un funzionamento cosiddetto a "zero implicito"; qualora si segnalasse un valore pari a zero il sistema produrrà automaticamente un rilievo.

Ne consegue che non inserire nel file XML o nel data entry una voce/sottovoce rispetto alla quale è prevista la compilazione equivale a segnalare tale voce/sottovoce con il valore pari a 0; in tutti i controlli che interessano tale voce/sottovoce il sistema attribuirà, appunto, un valore pari a 0.

E' quindi importante prestare particolare attenzione nel caso in cui si ritenga di non inserire nel file XML alcune voci/sottovoci; è necessario essere sicuri che si tratta di richieste di informazioni che effettivamente non riguardano la forma pensionistica ovvero che il valore assunto da esse sia pari a 0.

Nel Manuale le note riportate negli schemi e le istruzioni indicano i casi nei quali le voci/sottovoci si applicano solo ad alcune tipologie di forme pensionistiche (fondo pensione negoziali, fondo pensione aperto, PIP, fondo pensione preesistente). Nel caso in cui nel Manuale non sia specificato nulla, la voce/sottovoce si applica a tutte le tipologie di forme pensionistiche.